



COMANDO POLIZIA LOCALE

Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce

Tel. 0836/583086 Fax 0836/1901762

ORDINANZA NR.53/2023

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone ed animali;
- **CONDIVISA** l'esigenza, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
- **PRESO ATTO** che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- **RITENUTO** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- **VISTA** la Circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- **VISTI** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- **VISTA** la Legge n. 689/1981.

ORDINA

- Dal 23.12.2023 e fino al 06.01.2024 è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze o aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo.

- La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 di importo compreso da € 25 a € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i.;

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

- Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R.

Castrignano dei Greci, 21.12.2023



Il Sindaco
(avv. Roberto CASALUCI)